



# FONDO DI SOLIDARIETÀ PER I MUTUI PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA

Ai sensi dell'articolo 54 del D.L. 17 MARZO 2020, N. 18

## Oggetto



Il Decreto *Cura Italia* ha previsto l'estensione dell'accesso al Fondo di solidarietà istituito con la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007, art. 2, commi 475 e ss.

Il Fondo prevede la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo per la prima casa in presenza di difficoltà economiche e nelle ipotesi specificate dalla normativa

## Chi può accedere?



Per un periodo di 9 mesi l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai **lavoratori autonomi e ai liberi professionisti** che abbiano subito:

- sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi
- riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo.

## Chi può accedere?



I potenziali beneficiari devono **autocertificare** di aver registrato, a causa delle misure adottate per fronteggiare l'emergenza, **un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto al fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019**

## Requisiti



La sospensione delle rate può essere richiesta:

- esclusivamente per il mutuo per la **prima casa**
- solo ai mutui di **importo inferiore ai 250 mila Euro**
- è necessario che il mutuo sia in **ammortamento da almeno un anno** e che tutte le rate siano state pagate puntualmente, o almeno non sia mai stato registrato un ritardo superiore ai tre mesi per il saldo di una rata

A differenza della normativa ordinaria è stato sospeso per i prossimi 9 mesi il requisito relativo all'idee inferiore ai 30 mila euro annui.

## Durata della sospensione



La durata massima della sospensione delle rate è:

- di **6 mesi** nel caso in cui la sospensione o la riduzione orario del lavoro sia compresa tra 30 e 150 giorni lavorativi consecutivi;
- di **12 mesi** nel caso in cui la sospensione o la riduzione orario del lavoro sia compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi;
- di **18 mesi** nel caso in cui la sospensione o la riduzione orario del lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi.


La sospensione non può superare i 18 mesi

## Domanda



Il richiedente deve presentare il modulo al proprio istituto bancario e allegare, **in alternativa**:

- copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
- la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito;
- la dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l'indicazione del periodo di sospensione e della percentuale di riduzione dell'orario di lavoro.



**Non è necessario  
presentare l'ISEE**